

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SEZIONE FALLIMENTARE - G.D. DOTT. EDMONDO CACACE**

**C.P. ALMA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO N. 8/2019**

**ULTERIORI NOTE AD INTEGRAZIONE E SPECIFICAZIONE**

**DEL RICORSO EX ART. 161 L.F.**

**\* \* \***

La società ALMA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Andrea D'Ovidio, il quale sottoscrive il presente atto anche a conferma di aver personalmente comunicato i fatti storici, i dati contabili, valutativi e societari necessari alla redazione e di aver consegnato la documentazione allegata, ciò per le finalità sostanziali di cui alla reiterata determina assunta in data 7/5/2020 per atto Notar Luca Troili di Roma, Rep. n. 30879 Racc. n. 14613 (all. 2), adottata in forza di delibera della Assemblea dei soci tenutasi sempre in data 7/5/2020 (all. 1), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille, 47 presso l'Avv. Dario Mastrangelo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Mario Santaroni, Fabrizio Imbardelli e Marco Santaroni, in forza di procura in calce al ricorso per concordato preventivo ex art. 161 L.F..

**PREMESSE IN FATTO**

In data 21 novembre 2019 la scrivente ha depositato la domanda definitiva ed il piano, la relazione attestativa, nonché i restanti atti e documenti richiesti dalla legge.

Con decreto in data 17/12/2019 il Tribunale, rilevati taluni profili di criticità nella proposta e nel piano, ha convocato la scrivente alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2020 per chiarimenti ed eventuali integrazioni al piano.

Avvalendosi del termine di quindici giorni all'uopo concessole, Alma ha depositato, in data 2 gennaio 2020, una ampia nota con cui ha fornito i chiarimenti richiesti dal Collegio.

All'udienza del 15/1/2020, il Tribunale ha ritenuto di trattare preliminarmente le questioni attinenti il programmato affitto del ramo "somministrazione lavoro" nonché di quelli delle aziende collegate Articollo 1 S.r.l. e Idea Lavoro S.p.A., affitti che sono stati così autorizzati in favore del maggior offerente, Promec Work. Ha poi fissato la nuova udienza del 19 febbraio u.s. per l'ulteriore corso della domanda di concordato, invitando la proponente ad adeguare, ai sensi dell'art. 163 bis, 3° c. L.F., il piano concordatario a suo tempo presentato.

In data 18/2/2020 è stato quindi depositato il *"piano di concordato preventivo integrato con continuità*

aziendale ex art. 186 bis l.f.” ed alla successiva udienza del 19/2/2020 l'intestato Tribunale, anche a seguito di ulteriori assestamenti dei rapporti con l'affittuaria, ha nuovamente differito al 25/3/2020 l'esame della proposta concordataria, assegnando alla proponente termine sino al 13 marzo 2020 per eventuali ulteriori aggiornamenti e per il deposito della documentazione integrativa.

ALMA ha quindi depositato diffuse note a chiarimento e integrazione del ricorso introduttivo formulando una proposta che teneva conto sia dell'esito della cennata procedura competitiva, che di un sopravvenuto accertamento tributario, corredando la proposta modificativa di un supplemento della perizia ex art. 160 II c. l.f., nonché della relazione attestativa. La sopravvenuta imprevedibile pandemia del coronavirus ha determinato il rinvio d'ufficio della predetta udienza ex artt. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18 e 36 D.L. 8/4/2020 n. 23.

È stato però possibile intrattenere proficue interlocuzioni con il Commissario Giudiziale ed il suo Coadiutore, e ciò tanto per proprio costume professionale che su indicazione del Collegio, ricevendo così richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali su taluni aspetti della proposta e del piano.

Sono state inoltre indicate criticità, segnatamente in tema di formazione delle classi, potenzialmente ostative della apertura della procedura.

La scrivente, come meglio appresso vedremo, ha pertanto integrato con i dati, le precisazioni e le specificazioni che di seguito saranno sinteticamente esposte e ha richiesto al professionista indipendente di ampliare in apposite note integrative, la trattazione di taluni aspetti che, ad avviso del Commissario, avrebbero dovuto essere illustrati più approfonditamente.

All'advisor, che ha collaborato con la società nella integrazione del piano, è stato richiesto di non limitarsi a redigere un "supplemento" ai precedenti elaborati (quello originario del 21/11/2019 e la integrazione del 12/3/2020), ma di stendere un nuovo documento "di sintesi", che consenta una visione organica ed unitaria del piano senza costringere il lettore a consultare le precedenti versioni, cui l'ultima avrebbe dovuto giocoforza fare riferimento.

La stessa richiesta è stata formulata anche al redattore della istanza di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter l.f..

Tale soluzione consentirà inoltre di trattare, in questo scritto, solo pochi argomenti, rimandando alla lettura del piano e delle note integrative alla

relazione attestativa ove i chiarimenti richiesti dal Commissario e dal Coadiutore sono stati oggetto di puntuale approfondimento.

### **1. Formazione delle classi**

Chiarimenti sono stati innanzitutto sollecitati sui criteri adottati per la formazione delle classi dei creditori.

La scelta di istituire due distinte classi per i crediti erariali e contributivi degradati ex art. 183 ter l.f. è stata dettata da un preciso disposto normativo.

Come ampiamente chiarito nella proposta, nel piano e nella relazione ex art. 160 co. 2 L.F., la consistenza degli attivi di Alma non è sufficiente a soddisfare l'intero ceto privilegiato. La scrivente è stata pertanto costretta a degradare al rango chirografario anche parte dei crediti privilegiati vantati dall'Erario e dagli enti previdenziali.

In conformità al disposto dell'art. 182 ter l.f., ha formato una classe che accoglie i crediti privilegiati degradati vantati dall'Erario ed altra classe per quelli privilegiati degradati degli enti contributivi e previdenziali e infine una classe per i crediti chirografari ab origine.

Ad avviso di Alma, il legislatore con la previsione del c.d. classamento obbligatorio non ha in alcun

modo inteso uniformare la posizione giuridica e gli interessi economici dell'Erario e degli enti previdenziali e per tale ragione **"ha utilizzato l'aggettivo "apposita" e non anche "unica" per qualificare la classe ove collocare detti crediti".**<sup>1</sup>

Tale interpretazione appare senza dubbio quella più in linea con lo spirito dell'istituto della transazione fiscale, rectius del trattamento dei crediti tributari e contributivi, che mira a salvaguardare gli interessi di entrambi i creditori c.d. qualificati, evitando possibili fenomeni di neutralizzazione del voto.

Peraltro, la scelta di istituire due distinte classi, l'una per i creditori erariali e l'altra per quelli previdenziali, appare anche quella più aderente alle disposizioni dettate in tema di classamento che impongono che i creditori inseriti nella medesima classe siano portatori di pretese omogenee.

La esponente è ben consapevole del diverso orientamento espresso dal Tribunale di Napoli<sup>2</sup> in merito alla necessità di istituire un'unica classe che accolga i creditori erariali e previdenziali

---

<sup>1</sup>Così testualmente Il trattamento dei creditori tributari nel concordato e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, Paola Rossi, 20/2/2019, pag. 13. Nello stesso senso, Il nuovo trattamento dei crediti tributari e contributivi, I quaderni della Scuola di Alta formazione Luigi Martino istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, a cura di Giannicola Rocca e Antonio Di Falco.

<sup>2</sup> Decreto in data 10/4/2020 C.P. EVO RECAPITI r.g.n. 15/2019.

degradati. Ritiene tuttavia auspicabile che tale orientamento venga rimeditato.

Il Tribunale, infatti, nel timore che la formazione di classi distinte per Erario ed Enti Previdenziali possa di fatto affidare a questi ultimi la sorte del concordato, finisce per trascurare la ratio che sottende alla formazione obbligatoria delle classi prevista dall'art. 182 ter l.f..

La finalità di tale disposizione è proprio quella di evitare una "diluizione" del loro credito (e conseguentemente del voto) nel "mare magnum" dei creditori chirografari.

L'orientamento in essere pare, come sopra accennato, poi dissonante con il disposto dell'art. 160 l.f., secondo cui la suddivisione dei creditori in classi deve avvenire *"secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei"*.

Nella specie, la natura dei crediti erariali e previdenziali è diversa, così come diverso è il grado di privilegio agli stessi accordato.

La circostanza poi che all'Erario e agli Enti Previdenziali sia stata offerta identica percentuale e che, pertanto, il sacrificio imposto ai secondi sia di sicuro maggiore, rende ulteriormente disomogenea la loro posizione.

Ad ogni modo, pur auspicando un ripensamento da parte del Collegio, Alma si dichiara disponibile a conformarsi alle modalità di classamento che il Tribunale vorrà indicare ed in particolare a riunire in un'unica classe la quota di credito degradata dell'Erario e degli Enti Previdenziali.

A tal fine le presenti note vengono sottoscritte anche dall'A.U. di Alma, Dott. Andrea d'Ovidio.

## **2. Modalità e tempi di pagamento dei creditori**

Ulteriore aspetto della proposta che ha formato oggetto del positivo confronto tra la debitrice, il Commissario Giudiziale ed il suo Coadiutore, è stato il rispetto delle disposizioni di legge nella tempistica dei pagamenti riportata nel piano depositato il 13/3/2020 ed illustrato nelle "note a chiarimento" depositate in pari data.

In particolare, sono stati sollecitati chiarimenti in ordine al pagamento differito in favore di taluni creditori privilegiati di rango poziore ed in ordine al trattamento dei crediti da pagarsi in prededuzione.

I chiarimenti richiesti sono stati tempestivamente forniti.

La interlocuzione intervenuta sul punto ha indotto la debitrice a ritenere che le indicazioni esposte nel piano 13/3/2020 e nei prospetti che lo corredano

dovessero essere accompagnate da una più ampio commento.

Auspicando che le integrazioni al piano soddisfino le prospettate esigenze di chiarezza, sottoponiamo al Collegio le ulteriori precisazioni che seguono.

Il programma dei pagamenti è rispettoso dell'ordine dei privilegi, nonché della disposizione dell'art. 186 bis l.f..

Alla data della definitività della omologa, la debitrice disporrà di liquidità sufficiente a pagare i crediti prededucibili già maturati e accertati nel loro ammontare (vedi paragrafi 12 e 13 e prospetti pagg. 129 e ss. del piano).

Disporrà inoltre delle somme occorrenti a fare fronte alle spese di giustizia (compresi i compensi per Commissario, Coadiutore ed eventuali consulenti) nella misura stimata.

Quanto a queste ultime, considerato che esse diverranno esigibili durante la esecuzione del concordato e solo a seguito della loro liquidazione da parte del Tribunale, il piano del 13/3/2020 prevedeva che della loro esistenza e disponibilità si desse evidenza attraverso la creazione di una apposita posta.

Il loro pagamento sarebbe avvenuto in maniera differita in corrispondenza della data (stimata) di

liquidazione dei compensi al Commissario ed agli altri ausiliari nominati dal Tribunale.

In ordine alla adeguatezza di tale soluzione, pur corretta sotto l'aspetto contabile, ha sollevato riserve il Commissario, osservando che sarebbe stato più corretto che l'intero passivo prededucibile trovasse copertura, non solo contabile, alla definitività della omologazione.

Alma, essendo ininfluyente, ai fini della esecuzione del piano lo stanziamento di natura contabile o il materiale accantonamento delle somme previste per il pagamento delle spese di giustizia, ha deciso di accantonare tali somme ponendovi uno specifico vincolo di destinazione.

Di tale scelta, enunciata a pag. 128 del piano, è data evidenza nel prospetto riportato nelle successive pagine dello stesso.

Poiché, come detto, il previsto accantonamento riguarda somme che erano già state destinate al pagamento delle spese di giustizia, la operazione non influenza la esecuzione del concordato ed il piano dei pagamenti, né modifica la proposta.

Tuttavia, avuto riguardo alla rilevanza che riveste, ai fini della ammissione, la disponibilità dei fondi in parola alla data di (presumibile) omologazione, la scrivente ha ritenuto opportuno che tale

circostanza fosse oggetto di verifica e attestazione integrativa da parte del professionista indipendente.

Per il caso in cui la previsione di un accantonamento con vincolo di destinazione introdotta nel piano, in luogo di uno "stanziamento" contabile per coprire le spese di giustizia, sia ritenuta modifica del piano, le presenti note a chiarimento ed integrazione sono sottoscritte anche dall'Amministratore Unico di Alma munitosi di nuova determina.

Sempre quanto al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nei tempi e nelle modalità di pagamento dei creditori, già citati, si fa presente al Collegio che, come si rileva dai già citati paragrafi 12 e 13 del piano (e dalle tavole esplicative che li corredano), la liquidità formata nel primo anno post omologa sarà destinata al pagamento dei creditori privilegiati poziori.

La restante quota di privilegio erariale e contributivo sarà soddisfatta nel rispetto del trattamento rispettivamente offerto nelle proposte di "transazione" fiscale e contributiva rivolte all'Erario e agli Enti Previdenziali.

Attraverso la auspicata adesione ad esse, tali creditori accetteranno espressamente i tempi e le modalità di soddisfazione loro riservati.

Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda va considerata ammissibile.

### **3. Apporto di Promec Work per la ricapitalizzazione di Alma S.p.A.**

Avuto riguardo alla decisiva influenza che l'apporto di Promec Work riveste per il buon esito del concordato, il Commissario ed il Coadiutore hanno sollecitato approfondimenti e precisazioni sul tema. E ciò, tanto in ordine alla scansione temporale dei vari momenti in cui l'intervento di Promec Work si articola, che alla compatibilità di tale intervento, differito nel periodo di esecuzione del piano, con il disposto dell'art. 2439 I c. c.c..

Come noto l'impegno assunto da Promec Work con la sottoscrizione del contratto di affitto del ramo d'azienda "somministrazione" in data 10 febbraio u.s., è stato posto a base della integrazione al "**piano**" depositata lo scorso 13 marzo 2020.

Tale impegno è coerente con gli obiettivi perseguiti dalla esponente attraverso la selezione, con procedura competitiva, di un affidabile imprenditore che la sostenesse nel percorso concordatario intrapreso da essa e dalle società controllate e/o collegate ed è in linea con le previsioni del piano. Gli obiettivi di Alma, apertamente esplicitati nel bando della gara per il menzionato affitto, sono

stati condivisi da Promec Work in quanto il loro raggiungimento le consentirà di realizzare la propria crescita imprenditoriale ed, al contempo, di acquisire una posizione di rilievo nello specifico settore.

In base a proprie valutazioni, Promec Work si è risolta ad accantonare la ipotesi di divenire cessionaria della azienda condotta in affitto ed ha preferito che il suo sostegno al concordato avvenisse attraverso un significativo apporto per la ricapitalizzazione della scrivente che, in esito a tale operazione, verrebbe acquisita in forma pressoché totalitaria.

La scelta di Promec Work è avvenuta tra due opzioni espressamente previste nel bando di gara, entrambe pienamente compatibili con la regolare esecuzione del piano.

Ciò che rileva per il piano di risanamento, è infatti l'afflusso di disponibilità "a fondo perduto" destinate prioritariamente ad integrare le sopravvenienze per la copertura delle perdite pregresse e ciò, non appena verrà meno l'"ombrello protettivo" apprestato dall'art. 182 sexies l.f..

La operazione di ricostituzione ed aumento del capitale sociale, fermi restando gli importi e le scadenze dei versamenti di Promec Work, è stata

ridefinita sotto l'aspetto tecnico-contabile tenendo conto dell'impatto, sul patrimonio di Alma, della sopravvenienza attiva derivante dalla ristrutturazione con falciatura dell'indebitamento, conseguente alla omologazione del concordato.

Alla stessa data, quella della omologa, il credito di ALMA verso Promec Work diverrà definitivo, per il verificarsi della condizione cui è sottoposto, e costituirà, come detto, ulteriore sopravvenienza attiva.

Il capitale di nuova formazione, nella misura del minimo di legge, attesa anche la programmata trasformazione di Alma S.p.A. in S.r.l., finalizzata al contenimento dei costi di gestione della società, verrà versato in unica soluzione, secondo quanto previsto dallo specifico impegno assunto da Promec Work con la nota, in data 4 maggio 2020, che si allega sub 7.

La delibera di aumento del capitale sociale di ALMA verrà assunta entro i quindici giorni antecedenti la scadenza del termine per il deposito della relazione ex art. 172 l.f. (in tempo quindi per dare completa informazione ai creditori della attuazione del percorso risanatorio).

Essa sarà a sua volta, condizionata alla omologa del concordato.

A migliore chiarimento di quanto sin qui esposto, si riporta nel sottostante prospetto il percorso che porterà alla copertura delle perdite pregresse di ALMA ed alla ricostituzione del capitale sociale.

PATRIMONIO NETTO	PATRIMONIO NETTO ALL'OMOLOGA	INTERVENTO SUL CAPITALE
Capitale Sociale	600.000	10.000
Riserva legale	120.000	
Altre riserve	10.343.680	16.449
Risultato a nuovo		- 16.449
<b>Risultato d'esercizio</b>	- 11.080.129	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	- <b>16.449</b>	<b>10.000</b>

Dettaglio risultato d'esercizio		
Perdite maturate sino alla data di definitività dell'omologa	-	<b>515.415.208 A</b>
Sopravvenienza attiva		<b>504.335.079 B</b>
<i>(da stralcio e da altre componenti)</i>		
<b>TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	-	<b>11.080.129 A-B</b>

Confidando di aver dimostrato che l'intervento sul capitale sociale che sarà effettuato da Promec Work è giuridicamente corretto e rispondente alle finalità del piano, la debitrice che, sottoscrive ad ogni possibile atto queste note, si dichiara comunque disposta a fornire ulteriore specificazione che il Collegio dovesse ritenere necessaria.

#### **4. Impegni di Promec Work S.p.A.**

Le modalità di esecuzione della programmata ricostituzione del capitale sociale (vedi precedente punto 3.) descritte nel "piano", alle pagg. 115 e ss. hanno permesso di meglio dettagliare gli impegni di Promec Work S.p.A., ripetutamente assunti, sia all'art. 13 del contratto di affitto, sia in udienza e nelle varie lettere succedutesi nel tempo.

Oggi vengono confermati (doc. 7), segnatamente con riferimento:

- a. all'importo di € 4.548.689,14, che verrà versato secondo le modalità e le tempistiche di "piano";
- b. all'importo integrativo di € 30.000,00, che verrà versato al momento della definitività della omologa in unica soluzione.

Anche la disponibilità dichiarata, a più riprese dai difensori di Promec Work S.p.A., nelle udienze che si sono succedute, di mantenere ferma l'offerta di di € 4.548.689,14, per l'acquisto dell'azienda "*dalla eventuale non creduta procedura fallimentare*" viene confermata con lettera del 4 maggio 2020 a firma dell'Amministratore Unico della società (doc. 8).

Le menzionate lettere sono state messe a disposizione dall'esperto indipendente perché vengano fatte oggetto di indagine e valutazione ai fini della integrazione alla attestazione del "piano".

## **5. Fondo perdite gestionali**

Sono stati richiesti chiarimenti in ordine al "Fondo per perdite gestionali" atteso l'"incremento della perdita previsionale per l'esercizio 2020, che passa da Euro 175.037 ad Euro 562.418" prevalentemente a causa "dei notevoli costi per il personale ... nonostante il perfezionamento del noto affitto del ramo di azienda somministrazione", al punto da valutare "l'opportunità dell'arresto" dell'altro ramo aziendale estraneo all'affitto.

In effetti il fondo ha subito degli incrementi dovuti all'andamento non positivo dell'attività residuale, **peraltro prevedibile e previsto**, che avrebbe però dovuto evolvere verso l'equilibrio ove, come meglio si dirà, non fosse intervenuta la sospensione dalle attività per la pandemia.

Il fondo per perdite gestionali dal 24/04/2019 al 29/02/2020 è stato incrementato di € 64.439.

Tale differenza è dipesa principalmente dai maggiori costi operativi, rispetto a quelli stimati nel piano originario, emersi a seguito dell'aggiornamento del piano stesso con i dati consuntivi al 31.12.2019, evidentemente non noti al momento del deposito del piano originario nel mese di novembre 2019, che pertanto si basava sui dati consuntivi al 30.9.2019 e stimava dati economici previsionali relativamente al periodo ottobre-dicembre 2019.

Si riportano di seguito i prospetti di conto economico, dettagliati nei paragrafi dedicati alla prosecuzione dell'attività d'impresa dei relativi piani concordatari depositati:

a) *Dettaglio continuità piano novembre 2019*

Nel piano di novembre 2019 il risultato operativo negativo relativo al periodo successivo al 24.04.2019 è pari a 7.497.352 di cui 7.322.317 per il periodo dal 24 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 (di cui i dati relativi all'ultimo trimestre erano stati stimati non essendo disponibili i dati consuntivi) ed euro 175.037 relativi alle previsioni 2020 come indicato nelle seguenti tabelle:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	TOTALE CONSUNTIVO (25/4/19 - 30/09/19)	Previsionale ottobre - dicembre 2019	TOTALE 2019
Ricavi somministrazione lavoro	12.623.956	3.922.126	16.546.082
Ricavi logistica	8.016.901	1.176.279	9.193.180
Ricavi prosciuttifici	270.130	117.000	387.130
Ricavi per altre prestazioni	6.221	0	6.221
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>20.917.208</b>	<b>5.215.405</b>	<b>26.132.613</b>
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>121.033</b>	<b>11.000</b>	<b>132.033</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>21.038.240</b>	<b>5.226.405</b>	<b>26.264.645</b>
<b>Costi per materie, prime, sussidiarie, di consumo, etc.</b>	<b>39.961</b>	<b>39.835</b>	<b>79.796</b>
Utenze e servizi assistenza	151.686	38.096	189.782
Manutenzioni e riparazioni	298.788	15.700	314.488
Costi esercizio autovetture	34.089	80.003	114.092
Costi esercizio automezzi	6.921	0	6.921
Spese commerciali e vendita	34.934	21.900	56.834
Servizi e consulenze	684.348	179.681	864.029
Spese amministrative	60.610	31.590	92.200
Spese generali	126.863	51.945	178.808
Commissioni bancarie e spese	48.074	4.919	52.993

Costi per servizi	1.446.313	423.835	1.870.148
Costi per godimento beni di terzi	1.110.627	159.249	1.269.876
Costi per il personale	24.088.813	5.948.421	30.037.234
Oneri diversi di gestione	310.412	19.496	329.908
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>26.996.126</b>	<b>6.590.837</b>	<b>33.586.963</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-5.957.885</b>	<b>-1.364.432</b>	<b>-7.322.317</b>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	PRIMO SEMESTRE 2020
Ricavi somministrazione lavoro	2.268.962
Ricavi logistica	2.627.963
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>4.896.925</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.896.925</b>
Costi per materie,	48.470
Costi per servizi	262.487
Costi per godimento beni di terzi	154.541
Costi per il personale	4.590.464
Oneri diversi di gestione	16.000
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.071.962</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-175.037</b>

b) *Dettaglio continuità piano marzo 2020*

Nel piano di marzo 2020 il risultato operativo negativo relativo al periodo successivo al 24.04.2019 è pari a 7.561.791 di cui 6.999.373 per il periodo dal 24 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 e 562.418 relativi alle previsioni 2020 come indicato nelle seguenti tabelle:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	24/4/2019 - 31/12/2019
Ricavi somministrazione lavoro	16.006.695
Ricavi logistica	9.130.186
Ricavi prosciuttifici	364.116
Ricavi per altre prestazioni	6.221

<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>25.507.218</b>
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>134.756</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>25.641.974</b>
<b>Costi per materie, prime, sussidiarie, di consumo, etc.</b>	<b>64.918</b>
Utenze e servizi assistenza	212.878
Manutenzioni e riparazioni	338.664
Costi esercizio autovetture	41.229
Costi esercizio automezzi	9.262
Spese commerciali e vendita	49.745
Servizi e consulenze	843.922
Spese amministrative	87.200
Spese generali	200.747
Commissioni bancarie e spese	66.311
<b>Costi per servizi</b>	<b>1.849.959</b>
locazione immobili	177.564
noleggi operativi	668.141
noleggio automezzi/autovetture	264.922
<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>1.431.012</b>
Costi del personale somministrato	11.024.716
Costi personale logistica	10.631.943
Costi personale prosciuttificio	346.386
Costi personale diretto	0
Costi personale di struttura	1.556.409
Altri costi del personale	529.359
<b>Costi per il personale</b>	<b>28.939.443</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>356.014</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>32.641.347</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-6.999.372,75</b>

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>		<b>PRIMO SEMESTRE 2020</b>	<b>SECONDO SEMESTRE 2020</b>	<b>TOTALE 2020</b>
	Ricavi somministrazione lavoro	1.422.896	0	1422896
	Ricavi servizi CLUB MED	2.041.734	1.290.891	3.332.625
	Ricavi per altre prestazioni	0	0	0
<b>A) 1)</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>3.464.630</b>	<b>1.290.891</b>	<b>4.755.521</b>
	Canone affitto ramo d'azienda "somministrazione"	129.963	194.944	324.907
<b>A) 5)</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>129.963</b>	<b>194.944</b>	<b>324.907</b>
	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.594.592</b>	<b>1.485.835</b>	<b>5.080.427</b>

				0
	Materiali di consumo CLUB MED	55.707	34.584	90.291
	Materiali di consumo Struttura	3.150	1.050	4.200
<b>B) 6)</b>	<b>Costi per materie, prime, sussidiarie, di consumo, etc.</b>	<b>58.857</b>	<b>35.634</b>	<b>94.491</b>
	Costi per servizi e prestazioni di terzi CLUB MED	32.137	13.139	45.276
	Servizi e prestazioni di terzi	4.800	2.400	7.200
	Consulenze	90.900	45.000	135.900
	Utenze	22.700	1.200	23.900
	Altri servizi e prestazioni	116.133	76.200	192.333
	Servizi di banche ed imprese finanziarie	5.100	3.600	8.700
<b>B) 7)</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>271.770</b>	<b>141.539</b>	<b>413.309</b>
	Costi per godimento beni di terzi CLUB MED	62.907	25.611	88.518
	Canoni locazione beni immobili ed oneri accessori	41.228	6.600	47.828
	Canoni noleggio impianti, macchinari, autoveicoli, ecc.	23.478	15.331	38.809
	Canoni utilizzo software	7.974	2.674	10.648
<b>B) 8)</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>135.587</b>	<b>50.216</b>	<b>185.803</b>
	Costi del personale Somministrazione - Somministrati	1.349.321	0	1349321
	Costi del personale Somministrazione - Struttura	113.154	0	113154
	Costi del personale Servizi CLUB MED - Diretti	1.581.825	1.172.175	2.754.000
	Costi del personale Servizi CLUB MED - Struttura	95.941	95.821	191.762
	Costi del personale di Struttura	331.821	121.684	453.505
	Altri costi del personale	52.500	18.500	71.000
<b>B) 9)</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>3.524.562</b>	<b>1.408.180</b>	<b>4.932.742</b>
<b>B) 14)</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>16.500</b>
	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.999.026</b>	<b>1.643.819</b>	<b>5.642.845</b>
	<b>EBITDA</b>	<b>-404.434</b>	<b>-157.984</b>	<b>-562.418</b>

È bene sottolineare che la prosecuzione dell'attività di impresa è sicuramente "funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori" perché consente agli stessi un recupero prospettico, ancorché non quantificabile, derivante dalla

continuità anche oltre l'orizzonte di piano allorquando i rapporti commerciali con l'impresa, risanata e tornata vitale e produttiva, permetteranno un recupero dinamico, aggiuntivo ancorché tardivo. Ma, indipendentemente da valutazioni di ordine culturale che portano ad affermare quale valore sostanziale la *continuità in quanto tale*, la proposta concordataria è oggettivamente più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Tutti i flussi attivi attesi dalla continuità, ora ulteriormente incrementati da Promec Work con lettera del 4 maggio 2020 (doc. 7) (di cui buona parte verrà resa disponibile anche nella denegata prospettiva fallimentare), non sarebbero stati conseguibili laddove non fosse stata portata avanti l'attività aziendale e mantenuta in vita l'impresa.

La debitrice non ha mai taciuto che, dalla data della presentazione della domanda (in bianco) di concordato, si sarebbero generati debiti da soddisfarsi in prededuzione.

Essi, sono stati, come anticipato, funzionali al mantenimento in esercizio dell'attività ed alla formazione dell'interesse nel mercato e, in particolare, nell'imprenditore che si è impegnato ad intervenire. E non solo.

La continuità aziendale ha permesso e permette di conseguire incassi maggiori dai crediti vantati nei confronti dei clienti (ad es. Bruno S.r.l; Eutalpia M.G., Entalpia S.a.s., Naval MPS, Pescandolo, etc.) e di ciò si è dato conto con apposita nota al Commissario Giudiziale ed al Coadiutore.

Il direttore commerciale di Alma ha sul punto precisato:

*“Il motivo risiede nel fatto che l’esercizio di impresa, anche indiretto, consente di non chiudere il contatto con il cliente in quanto molto spesso a fronte di accordo di rientro con lo scaduto viene corrisposta tempestivamente anche la quota corrente. In sostanza il cliente continua a lavorare con Alma (attualmente con Promec Work) e la continuazione del rapporto consente il pagamento della quota corrente ed il controllo diretto dell’andamento dello scaduto mediante la verifica dei pagamenti dei piani di rientro concordati (es. Petrol Lavori, Entalpia MG ed Entalpia sas, Simont, Sicil Tecno Plus, Dili Fruit, Tecnotask, C.M.E., Marrelli Healt, Minoa, ecc.). Il contatto costante con il cliente ha sinora consentito l’andamento favorevole dei piani di rientro sottoscritti. Talvolta a fronte della dilazione dei pagamenti siamo riusciti ad ottenere anche il riconoscimento di interessi.*

*Il cliente ha infatti mantenuto il rapporto con Alma consapevole del fatto che se fosse stato interrotto Alma avrebbe agito per il recupero integrale della somma, evento che, naturalmente, avrebbe creato indubbe difficoltà soprattutto in caso di scaduto di rilevante entità.*

*Appare abbastanza evidente che in caso di fallimento tali rapporti si interromperebbero favorendo tentativi transattivi da parte dei debitori consapevoli che spesso un accordo di questo tipo eviterebbe alla curatela l'avvio di azioni di recupero con conseguente dilazione della durata della procedura.*

*La continuità consente la possibilità di sottoscrivere nuovi contratti con la clientela soprattutto in quei settori, diversi da quello concesso in affitto a Promec Work, che non richiedono particolari competenze tecniche ma che consentono una redditività che consentirebbe ulteriori flussi finanziari a favore dei creditori. In questa ottica si stanno sviluppando i contatti con il Club Med, tuttora cliente di Alma, per valutare l'opportunità di ampliare l'offerta ad altri villaggi rispetto a quelli attualmente serviti da contratti "all inclusive" che vanno dal direttore del villaggio ai*

*servizi di trasporto e a quelli di manutenzione e pulizia.*

*Lo stesso CLUB MED, del resto, appare favorevolmente orientato in tal senso, come appare evidente dalla richiesta di aggiornamenti sullo stato della procedura concorsuale pervenuta nel mese di febbraio 2020, formulata "al fine di valutare la futura collaborazione tra le Aziende e, nel dettaglio, il proseguo dei contratti in essere e la possibilità della farVi partecipare ad eventuali e future Gare d'Appalto che ci riserviamo di proporre."*

*Il know how acquisito costituisce anche una base per contattare altre catene che gestiscono villaggi vacanze per offrire la competenza e professionalità acquisite da Alma nel corso del tempo."*

Il blocco imprevedibile di molte imprese, determinato dalle note misure restrittive imposte dal governo a seguito della pandemia del corona virus, ha però comportato la sospensione forzata del ramo gestito direttamente da Alma, di fatto concentrato nell'espletamento di servizi in ambito turistico-alberghiero.

Alma ha, infatti, da tempo in corso un contratto con Club Med, organizzazione internazionale che, purtroppo, ha, come detto, sospeso l'attività dei propri villaggi turistici, sospensione che

probabilmente resterà tale per tutto il corrente anno.

Le richiamate disposizioni di legge però non consentono di procedere al licenziamento del personale in forza che, solo in parte, è stato possibile collocare in cassa integrazione.

Ovviamente si procederà verso l'azzeramento dei detti costi beneficiando delle annunciate misure di sostegno che dovrebbero consentire l'utilizzo della cassa integrazione per tutte le residue risorse, nell'attesa che si possa procedere alla chiusura definitiva dei rapporti.

**La permanenza di costi significativi non bilanciati da ricavi impone la chiusura dell'attività per cui verranno depositate, la prima in data odierna, apposite istanze al Tribunale per l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti (all. 9).**

Ogni onere connesso alle eventuali maggiori perdite maturate in relazione all'attività in continuità "diretta" o relativa ad indennizzi spettanti ai sensi dell'art. 169-bis L.F., conseguenti allo scioglimento dei rapporti pendenti, troverà copertura nei capienti fondi rischi ed oneri stanziati nel piano proprio per tali maggiori e potenziali passività.

## **6. Impegni di Europa Bank**

Europa Bank, in adempimento dell'impegno assunto, e posto a corredo del "piano" e delle "note integrative" depositati il 13 marzo u.s., ha confermato, con nota del 7 maggio 2020, di essere "pronta, abile e capace (ready, willing and able-RWA-)", così reiterando l'impegno, al "rilascio di una fideiussione a prima richiesta a garanzia dell'impegno economico assunto da Promec Work S.p.A. .... alla ricostituzione/ricapitalizzazione della società Alma S.p.A. .... per un importo non inferiore ad € 4.548.689,14 ..... per una durata di anni cinque decorrenti dall'omologa del concordato (all. 6).

La fideiussione sarà da noi rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del decreto di ammissione da parte del Tribunale di Napoli della Vostra società alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 163 l.f."

Analogo impegno è stato ribadito dalla stessa Banca, con nota del 7 maggio 2020, per il rilascio di altra fideiussione a garanzia del pagamento puntuale, da parte di Promec Work S.p.A., dei canoni trimestrali di affitto (€ 97.471,91 ciascuno) per l'ammontare complessivo di € 389.887,64 (prima annualità) (all. 6.a).

La Banca ha anche precisato di impegnarsi "al termine del periodo annuale, a rinnovare la emittenda

*garanzia per l'anno successivo e ciò per un periodo complessivo non superiore a 5 (cinque) anni".*

*Anche in questo caso la fideiussione "sarà rilasciata entro 30 giorni dalla emissione del decreto di ammissione ..... ex art. 163 l.f."*

Il termine apposto per la consegna degli atti definitivi di garanzia, limitato a 30 giorni dalla ammissione alla procedura di C.P., appare senz'altro coerente con la esigenza di disporre degli stessi in tempo utile perché il Commissario Giudiziale ne possa dar conto ai creditori nella relazione ex art. 172 l.f..

Il professionista indipendente ha avuto modo di controllare la su descritta documentazione e di riferirne nelle "note integrative dell'attestazione" del "piano".

#### **7. Rischi di responsabilità ex art. 2497 c.c.**

Da ultimo, appare opportuno approfondire le valutazioni compiute dalla debitrice e dall'attestatore in ordine alla insussistenza - nella specie - di responsabilità risarcitoria ex art. 2497 c.c.

Il tema è stato nuovamente portato all'attenzione del professionista indipendente, che - anche sul punto - ha integrato il proprio elaborato.

Quanto alla scrivente, indicheremo di seguito le ragioni per le quali non si ritiene che dalla attività (penalmente rilevante) posta in essere dagli amministratori di Alma, in concorso con gli organi delle controllate di questa e di altre società non direttamente o indirettamente partecipate, possa derivare - in concreto - la responsabilità tipizzata dalla norma sopra citata.

Il complesso di disposizioni (artt. 2497 - 2497 sexies c.c.) dedicate alla direzione e coordinamento di società, non offre, al pari del disposto dell'art. 2634 c.c., una nozione di "gruppo", in quanto (stando a quanto si legge nella Relazione) essa sarebbe risultata inadeguata rispetto all'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica.

Tuttavia, il legislatore, pur essendo incorso in quella che è stata icasticamente definita "una afasia contenutistica"<sup>3</sup> ha espresso con chiarezza la propria volontà ed individuato con altrettanta chiarezza la condotta sanzionabile.

Al riconoscimento di una "logica di gruppo" volta a giustificare, nell'interesse del gruppo stesso complessivamente considerato, operazioni a detrimento di alcune società eterodirette, ha

---

<sup>3</sup> Cass. V Sez. Pen. 18 marzo 2005.

accompagnato la previsione di un limite al sacrificio che a queste può essere imposto.

Viene dunque sanzionato il comportamento della controllante che, a mezzo della propria capacità di indirizzo e determinazione delle scelte strategiche dell'intero gruppo, incida in maniera decisiva sulla controllata, limitandone la regolare operatività, ovvero adottando scelte strategiche che ne impediscano lo sviluppo o anche solo una gestione più profittevole.

La giurisprudenza ha elaborato una vasta casistica di condotte rilevanti ai fini della responsabilità in parola.

Tra esse, le più ricorrenti sono proprio quelle nelle quali il conflitto tra l'interesse della controllante e quello della controllata risalta con maggiore evidenza, ossia la concessione di finanziamenti o il rilascio di garanzie in favore della controllante, la stipula di contratti con la controllante a prezzi inferiori a quelli di mercato, la vendita di assets della controllata essenziali per una efficace gestione aziendale, etc..

Il testo normativo specifica, in modo preciso e reiterato, che gli interessi, della controllante o di altri, confliggenti con quelli della società controllata, **devono avere natura imprenditoriale.**

In sostanza, nello svolgimento della sua attività di impresa e nella ricerca del profitto, la controllante dovrà osservare, anche nei rapporti con la società eterodiretta, principi di corretta gestione "societaria e imprenditoriale" ed agire in buona fede secondo il disposto dell'art. 1375 c.c..

Esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'art. 2497 c.c. quelle condotte volte a perseguire interessi non imprenditoriali, e che integrano, in capo al soggetto che ha in concreto agito, abusi ben più gravi di quello consistente nell'aver superato il punto di equilibrio tra gli interessi della controllante e della controllata.

A tale conclusione conducono, come detto, la lettera della legge e la stessa Relazione.

Quest'ultima sottolinea quanto chiaramente affermato dal testo normativo circa l'interesse imprenditoriale, proprio o altrui, perseguito dalla società controllante.

Si tratta di una evidenziazione particolarmente significativa, dal momento che la prima versione dell'art. 2497 c.c. non prevedeva tale specificazione, che venne inserita nel testo definitivo<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Hadejan Simonetti, Sub art. 2497 c.c., La giurisprudenza sul codice civile (AAVV), Milano, 2005

In considerazione di quanto sopra, i commentatori hanno concluso che la responsabilità della controllante verrebbe esclusa qualora gli amministratori, abusando dei propri poteri, abbiano agito esclusivamente in vista di un interesse personale o, comunque, estraneo a quello della società capogruppo<sup>5</sup>.

E ciò, al pari di quanto previsto, in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dell'art. 5 comma II del D.Lgs. 231/2001<sup>6</sup>.

Applicando i criteri appena enunciati si può quindi concludere che non è ipotizzabile a carico di Alma, alcuna responsabilità ex art. 2497 c.c..

Nella specie, le condotte poste in essere dagli organi amministrativi delle società controllate appaiono rispondenti ad un disegno criminoso che rendeva gli stessi sodali degli amministratori, di fatto e di diritto, della società controllante.

I vantaggi perseguiti da tale sodalizio, non solo non hanno natura imprenditoriale, consistendo nella elusione di disposizioni tributarie sanzionate penalmente, ma non possono neppure latamente essere ricondotti agli interessi della controllante.

---

<sup>5</sup> G. Cariello, *Società di capitali*, Commentario Iovene, Napoli, 2004; F. Gianandrea, *Commentario al cod. civ.* (a cura di Cendon) Milano, 2010.

<sup>6</sup> Hadejan Simonetti, *op. cit.*.

Tanto la controllante che le controllate hanno subito una gestione caratterizzata da condotte illecite che le hanno esposte ad un considerevole aggravio patrimoniale a seguito dell'accertamento di imposte (date per compensate), con applicazione di interessi e sanzioni.

È quindi da escludersi che dietro tali comportamenti, che hanno pacificamente danneggiato Alma e le società eterodirette, possa essere ravvisato un interesse imprenditoriale di chicchessia, confliggente con quello delle partecipate e che, per il perseguimento di esso, queste ultime siano state indotte a compiere operazioni lesive della propria integrità patrimoniale.

Le contestazioni mosse ai vertici aziendali di Alma e delle società da questa partecipate, ovvero ad essa riconducibili, ipotizzano, non già la "infedeltà patrimoniale" sanzionata dall'art. 2634 c.c., ma la associazione per delinquere finalizzata al compimento di una indeterminata serie di reati tributari (vedasi ordinanza di applicazione delle misure cautelari).

In un simile contesto, non può certo parlarsi di una mera deviazione della eterodirezione esercitata da Alma, ma di una adesione consapevole degli amministratori delle controllate a quello che appare

un chiaro disegno criminoso e non già imprenditoriale.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la debitrice non ha pertanto previsto nel piano alcuno specifico "fondo" destinato a fronteggiare le eventuali azioni risarcitorie ex art. 2497 c.c. delle controllate.

Fa tuttavia presente che, nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere chiamata a risarcire le società sottoposte alla sua direzione, potrebbe fare fronte all'imprevisto incremento del passivo attingendo al fondo per rischi "generici" che è stato prudentemente appostato.

La sua entità, tanto più ove rapportata alla percentuale offerta ai chirografari, lascia fondatamente ritenere che esso sia idoneo a "coprire" anche i maggiori oneri conseguenti al non creduto accoglimento di richieste di danni da parte delle controllate.

\* \* \*

Prima di concludere non può che ribadirsi la richiesta, prudenzialmente formulata anche in precedenza, di nuova convocazione per la ipotesi in cui, malgrado le integrazioni e le specificazioni della proposta, del piano e della relazione che si

depositano, venissero ravvisate criticità rilevanti ai fini della ammissione al concordato.

\* \* \*

Ferma la proposta già formulata ai creditori con note del 13 marzo 2020, si

**INSISTE**

per l'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo, con ogni conseguente provvedimento.

Ad integrazione di quanto già depositato, si allegano alla presente:

1. verbale di assemblea dei soci della ALMA S.p.A. assunta in data 7/5/2020 contenente l'autorizzazione all'Amministratore Unico a integrare e specificare la proposta concordataria;
2. determina ex art. 152 L.F. in data 7 maggio 2020 per atto Notar Luca Troili di Roma, rep. n. 30879 racc. n. 14613 dell'Amministratore Unico di Alma S.p.A.;
3. piano di concordato preventivo con continuità aziendale;
4. integrazione alla relazione peritale ex art. 160 II c. L.F. del Dott. Paolo Longoni;
5. integrazione alla relazione attestativa ex art. 161 L.F. della Dott.ssa Liliana Speranza;

6. impegno di Europa Bank in data 7/5/2020 relativo all'apporto di capitale;
- 6.a impegno di Europa Bank in data 7/5/2020 relativo agli obblighi derivanti dal contratto di affitto di azienda;
7. lettera in data 4/5/2020 a firma dell'Amministratore Unico Promec Work con la quale viene confermato l'impegno ad effettuare a favore di ALMA i promessi apporti e di versare ulteriori € 30.000,00, questi ultimi da corrispondere a richiesta di Alma successivamente alla omologa;
8. lettera in data 4/5/2020 a firma dell'Amministratore Unico Promec Work con la quale viene confermato l'impegno assunto per il tramite dei legali della società all'acquisto della azienda affittata anche nel caso in cui dovesse essere dichiarato il fallimento di ALMA;
9. istanza ex art. 169 bis L.F. relativa al contratto pendente con Club Med;
10. istanza di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter L.F..

Con osservanza.

Roma, 7 maggio 2020

**ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO**


L'Amministratore Unico

Dott. Andrea D'Ovidio




Avv. Prof. Mario Santaroni

Avv. Fabrizio Imbardelli

Handwritten signature of Fabrizio Imbardelli in black ink, written in a cursive style.

Avv. Marco Santaroni

Handwritten signature of Marco Santaroni in black ink, written in a cursive style.